

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

visto l'art. 35, comma 1, lett. r), della legge 247/2012;

visto il Regolamento del 13.12.2013 n. 4 approvato dal C.N.F., così come modificato in data 23.09.2016;

ritenuto necessario provvedere all'istituzione dell'Osservatorio circondariale sull'esercizio della giurisdizione;

delibera

di costituire presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro l'Osservatorio circondariale sulla giurisdizione e, per l'effetto,

adotta

il seguente Regolamento dell'Osservatorio circondariale sulla giurisdizione.

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIURISDIZIONE

1. Presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro è istituito l'Osservatorio circondariale sulla giurisdizione.
2. L'Osservatorio è organo del COA di Lagonegro, istituito con regolamento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 247/2012.

ART. 2 FINALITA' DELL'OSSERVATORIO SULLA GIURISDIZIONE

1. L'Osservatorio effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti e istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui al Regolamento del C.N.F. del 13.12.2013 n. 3, così come modificato in data 23.09.2016, formulando proposte e osservazioni.
2. L'Osservatorio approfondisce altresì le riforme normative, valutandone l'impatto sui canoni costituzionali del giusto processo e sulle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. L'Osservatorio, ferma la sua autonomia organizzativa, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, si uniformerà, per quanto possibile, al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale presso il C.N.F.
4. Nell'ambito delle attività dedicate al monitoraggio della giustizia penale nel distretto, l'Osservatorio, di concerto con gli altri Osservatori eventualmente istituiti nel distretto, raccoglie, controlla e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione alla custodia cautelare e all'esecuzione delle misure alternative.

*Palazzo di Giustizia – 85042 LAGONEGRO (PZ) – telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 – e-mail: coflagonegro@tiscali.it – pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

ART. 3 COMPOSIZIONE DELL'OSSERVATORIO

1. Sono componenti di diritto dell'Osservatorio il Presidente del COA ovvero un Consigliere dallo stesso delegato nonché altri due Consiglieri nominati dal COA.
2. Il COA, inoltre, nomina altri quattro componenti, scelti tra gli iscritti con comprovata esperienza professionale.
3. I componenti l'Osservatorio devono svolgere le attività previste dalla Legge e dal presente Regolamento, partecipando alla stesura di una sintetica relazione da sottoporre annualmente al COA e al CNF con cui dovranno relazionarsi recependone le indicazioni.
4. L'Osservatorio, ove ritenuto opportuno, può disporre la costituzione di un comitato scientifico di supporto, individuando previamente i criteri per la nomina dei componenti, da scegliere, per quanto possibile, tra gli iscritti che abbiano titolo di professore ordinario, professore associato, ricercatore nelle materie giuridiche processuali.

ART. 4 CONVENZIONI

1. L'Osservatorio può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti, istituti, fondazioni, università, al fine di un più efficace perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ove compatibili si applicano le norme di cui al Regolamento del CNF del 13.12.2013 n. 4, così come modificato.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del COA di Lagonegro.